



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Linee guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
00	21/06/2024	Emanazione per consultazione	G. Conteduca N. Minici S. Nocentini T. Oliverio C. Ottanelli PG. Pepponi M. Rondoni E. Scappaticci	M. Nanni	A. Laschi	P.L. Navone
01	17/09/2024	Emanazione a seguito consultazione	G. Conteduca N. Minici S. Nocentini T. Oliverio C. Ottanelli PG. Pepponi M. Rondoni E. Scappaticci	M. Nanni  <small>MODELLO NANNI AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI 18.09.2024 15:25:37 GMT+02:00</small>	A. Laschi  <small>ALESSANDRO LASCHI 18.09.2024 15:25:37 GMT+02:00</small> 	P.L. Navone  <small>Pier Luigi Giovanni Navone 19.09.2024 11:32:38 GMT+01:00</small>

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione	3
2. Esclusioni.....	3
3. Riferimenti Normativi.....	4
4. Definizioni e acronimi	5
5. Introduzione.....	7
6. Prevalutazione.....	8
7. Domanda di rilascio del SSC	9
7.1. Domanda di rilascio ad ANSFISA.....	9
7.1.1 Elementi specifici in caso di Rinnovo e/o Aggiornamento del SSC	10
7.2. Domanda di rilascio a ERA: evidenze nazionali	11
7.2.1 Elementi specifici in caso di Rinnovo e/o Aggiornamento del SSC richiesto a ERA.....	11
8. Fasi del processo di rilascio del SSC	12
8.1. Ricezione della domanda	13
8.2. Controllo iniziale	13
8.3. Valutazione dettagliata.....	13
8.4. Decisione.....	15
8.5. Strumenti di tutela del richiedente in caso di decisione negativa	16
8.6. Revoca.....	16
9. Documentazione dopo rilascio SSC	17
10. Accesso alle stazioni di confine	17
11. Diritti per l'effettuazione delle attività di rilascio – aggiornamento – rinnovo del Certificato di Sicurezza Unico e/o Pre-valutazione della domanda.....	18
12. Elenco allegati	19
Allegato 1: Documentazione relativa ai requisiti comunitari e nazionali – Ulteriori evidenze documentali nel caso di SSC richiesto ad ANSFISA	20
Allegato 2: Quadro normativo nazionale di riferimento	22
Allegato 3: Tabella di mappatura norme nazionali	23
Allegato 4: Documentazione relativa ai requisiti nazionali – Ulteriori evidenze documentali in caso di richiesta di SSC ad ERA.....	27
Allegato 5: Requisiti per l'accesso alle sezioni transfrontaliere	28

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento è emanato ai sensi dell'art. 3, punto 8, del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio di certificati di sicurezza unici alle Imprese ferroviarie.

Come definito nel punto 8 dell'articolo 3 del Regolamento sopracitato, le autorità nazionali preposte alla sicurezza pubblicano e tengono aggiornata una guida gratuita per la presentazione delle domande che descrive e spiega anche le eventuali norme e le procedure nazionali applicabili all'area di esercizio oggetto della richiesta.

Le presenti linee guida si applicano alle Imprese ferroviarie come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Dlgs 15 luglio 2015, n. 112, che richiedono:

- a) il rilascio del certificato di sicurezza unico sull'area di esercizio Italia gestita da Gestori infrastruttura in possesso di autorizzazione di sicurezza;
- b) l'accesso alle stazioni situate negli Stati membri confinanti e prossime al confine (stazioni di confine).

2. Esclusioni

Le presenti LG non si applicano ai soggetti che operano sulle:

- a) tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla Legge 9 agosto 2017, n. 128, recante "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico", il cui elenco è contenuto nel decreto interministeriale del 17 maggio 2022, n.146 e s.m.i.;
- b) ferrovie isolate di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie", il cui elenco è contenuto nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2019, n.347 integrato con l'articolo 3, comma 7, del D.L. 121/2021.

3. Riferimenti Normativi

- [1] Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n.881/2004;
- [2] Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);
- [3] Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio di certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie;
- [4] Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodologie comuni di sicurezza per i requisiti dei sistemi di gestione della sicurezza;
- [5] Regolamento di esecuzione (UE) N. 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI OPE) così come modificato dal Regolamento di esecuzione UE n. 2023/1693;
- [6] Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – Codice Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i.;
- [7] Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);
- [8] Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA o Agenzia), destinata ad acquisire le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e a succederle a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
- [9] Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie”;
- [10] Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016 “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione”;
- [11] Decreto Del Presidente Della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- [12] Linee Guida ERA “Guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per i richiedenti”.

4. Definizioni e acronimi

<i>Definizioni</i>	<i>Descrizione</i>
Area di Esercizio	La rete o le reti all'interno di uno o più Stati membri nel cui ambito un'Impresa ferroviaria intende fare esercizio
Organismo di certificazione di sicurezza	Organismo responsabile del rilascio di un Certificato di Sicurezza Unico, vale a dire l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza
Impresa ferroviaria	Il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 2015
One Stop Shop (OSS)	Piattaforma informatica gestita dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, tramite la quale devono essere presentate tutte le domande di certificato di sicurezza unico (portale https://oss.era.europa.eu)
Issue	Questioni individuate nel corso della valutazione del fascicolo di domanda
Soggetto responsabile della manutenzione	Soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797
Legale Rappresentante	Il soggetto al quale è riconosciuto il potere di agire in sostituzione di altro soggetto (rappresentato)
Norme nazionali notificate	Tutte le norme e le altre disposizioni vincolanti, emanate dalle competenti Autorità, che contengono requisiti in materia di sicurezza ferroviaria o requisiti tecnici diversi da quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea o internazionali, e che sono applicabili alle Imprese ferroviarie, ai Gestori dell'infrastruttura o a terzi
Sistema ferroviario italiano interoperabile	Le reti, site sul territorio italiano, facenti parte del sistema ferroviario interoperabile europeo e i veicoli destinati a circolare sulle suddette reti
Single Rules Database (SRD)	Banca dati, gestita dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, delle norme nazionali notificate
Specifiche tecniche di interoperabilità (STI)	Regola tecnica adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, avente ad oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, allo scopo di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea

<i>Acronimi</i>	<i>Descrizione</i>
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, che svolge il ruolo di NSA italiana ai sensi del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50
RSQS	Responsabile del Sistema di gestione della sicurezza
CSM	Metodo Comune di Sicurezza (<i>Common Safety Method</i>)
CST	Obiettivi Comuni di Sicurezza (<i>Common Safety Target</i>)
IF	Impresa ferroviaria
ERA	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie
OSS	One Stop Shop
NSA	Autorità nazionale preposta alla sicurezza (<i>National Safety Authority</i>)
NIE	Numero di identificazione europeo (<i>European identification number</i>)
STI	Specifica Tecnica di Interoperabilità
SGS	Sistema di gestione della sicurezza
SSC	Certificato di sicurezza unico (<i>Single Safety Certificate</i>)
SRD	Single Rules Database
SRM	Soggetto responsabile della manutenzione

5. Introduzione

Ai sensi dall'art 9 del Dlgs 14 maggio 2019, n° 50, l'accesso di un'IF a un'infrastruttura ferroviaria è consentito se essa è titolare di un certificato di sicurezza unico (SSC).

Il SSC fornisce la prova che l'IF ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio prevista. Il certificato specifica il tipo e la portata delle attività ferroviarie in oggetto nonché l'area di esercizio.

Il SSC è rilasciato da:

- a) ERA alle IF che richiedono la sola area di esercizio Italia o l'area di esercizio Italia e di altri Stati membri;
- b) ANSFISA alle IF che richiedono l'area di esercizio Italia e che fanno richiesta alla NSA italiana.

Nel primo caso ERA valuterà la conformità ai requisiti previsti dalle norme europee e ANSFISA, su richiesta di ERA, verificherà esclusivamente il rispetto dei requisiti previsti delle norme nazionali notificate.

Nel secondo caso ANSFISA effettuerà la valutazione per tutti i requisiti, sia europei che nazionali.

Il SSC rilasciato da ANSFISA o da ERA è altresì valido, senza un'estensione dell'area di esercizio, per le IF che viaggiano verso le stazioni di confine degli Stati membri limitrofi percorrendo sezioni transfrontaliere aventi caratteristiche di rete e norme di esercizio omogenee rispetto alla rete di provenienza, elencate al successivo paragrafo 10.

Il SSC è rinnovato su richiesta dell'IF a intervalli non superiori a cinque anni ed è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta cambi in modo sostanziale il tipo o la portata delle attività (ad esempio in caso di aggiornamento per l'estensione dell'area di esercizio sulla rete di un gestore infrastruttura diverso da quelli indicati nel SSC in possesso).

Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni sui requisiti che devono essere soddisfatti e sui documenti da presentare per ottenere un SSC che comprenda l'area di esercizio del sistema ferroviario italiano interoperabile, sia nel caso in cui l'organismo di certificazione di sicurezza sia ERA sia nel caso in cui sia ANSFISA, e integrano quanto già previsto dalla Linee Guida ERA "Guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per i richiedenti".

6. Prevalutazione

La prevalutazione è una fase facoltativa, ma formale, che precede la domanda di SSC (primo rilascio, aggiornamento e rinnovo) da parte di una IF. Il suo scopo è dare all'IF l'opportunità di accertarsi che essa abbia informazioni sufficienti sulla comprensione dei requisiti normativi, su come si effettuerà il processo di valutazione e sulla documentazione da presentare, al fine di ridurre possibili rischi di ritardi nella fase di rilascio del SSC.

La fase di prevalutazione ha lo scopo di:

- a) facilitare i contatti preliminari;
- b) facilitare lo sviluppo delle relazioni tra il valutatore (o i valutatori) e il richiedente;
- c) permettere al richiedente di fornire all'Agenzia informazioni inerenti al sistema di gestione della sicurezza del richiedente;
- d) verificare che al richiedente siano state fornite informazioni sufficienti così che sia al corrente dei requisiti a cui ottemperare, di come sarà condotto il processo di valutazione e di come saranno prese le decisioni.

Nel caso in cui il richiedente desideri avvalersi della prevalutazione deve presentare domanda attraverso lo sportello unico OSS.

La prevalutazione può essere chiesta sia ad ANSFISA sia ad ERA a seconda dell'organismo di certificazione di sicurezza alla quale l'IF prevede di presentare la domanda di SSC.

Una volta chiesta la prevalutazione, la scelta dell'organismo di certificazione diventa vincolante fino a quando l'IF chiede di terminare tale fase di prevalutazione. Successivamente alla chiusura di una prevalutazione, l'IF può chiederne una nuova selezionando un altro organismo di certificazione di sicurezza.

A seguito della ricezione di una domanda di prevalutazione ANSFISA organizza una riunione iniziale per consentire all'IF di illustrare le aspettative e le motivazioni per le quali è stata fatta la richiesta evidenziando i temi principali che dovranno essere trattati durante il procedimento. Sulla base di quanto presentato, durante la riunione, verranno anche concordate le modalità per le successive interlocuzioni.

I tempi di prevalutazione non sono prefissati e dipendono in genere dalla complessità del sistema di gestione della sicurezza dell'IF, dal tipo di domanda e dalla completezza della documentazione presentata.

La prevalutazione termina su richiesta dell'IF prima di presentare la domanda per ottenere il certificato di sicurezza.

La prevalutazione è soggetta al pagamento di oneri all'organismo di certificazione.

7. Domanda di rilascio del SSC

7.1. Domanda di rilascio ad ANSFISA

L'IF che voglia chiedere un SSC ad ANSFISA deve presentare la domanda attraverso OSS preferibilmente 6 mesi e comunque non meno di 5 mesi prima della:

- a) data d'inizio prevista di qualsiasi nuova attività di trasporto ferroviario per la quale sia richiesto un nuovo certificato di sicurezza unico;
- b) data d'inizio prevista di un'attività di trasporto ferroviario in seguito a una o più modifiche sostanziali apportate al tipo e alla portata dell'attività e/o all'area di esercizio per cui sia richiesto un aggiornamento del certificato di sicurezza unico.

Per quanto riguarda l'area di esercizio del sistema ferroviario italiano interoperabile, questa è stata suddivisa in sotto-aree corrispondenti alle reti in esercizio comprese nelle Autorizzazioni di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura; l'estensione della propria attività ad un altro gestore, non già presente nel SSC in possesso, costituisce sempre motivo di aggiornamento del SSC stesso.

- c) scadenza del SSC in corso di validità per cui sia richiesto il rinnovo dello stesso ai fini della continuità delle attività ferroviarie.

Il fascicolo di domanda, caricato su OSS, deve essere formato dai seguenti elementi.

1. Prove documentali che dimostrino che il richiedente ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza a norma dell'articolo 8 del Dlgs 14 maggio 2019, n.50, e che soddisfi i requisiti previsti da STI, CSM, CST e dalle altre pertinenti disposizioni normative.
2. Prove documentali che dimostrino che il richiedente soddisfi i requisiti delle norme nazionali pertinenti notificate a norma dell'articolo 7 del Dlgs 14 maggio 2019, n.50. Nell'allegato 2 alle presenti linee guida è riportato il quadro normativo nazionale di riferimento.
3. I documenti riportati nell'allegato 1 alle presenti linee guida.
4. Tabelle di Mappatura che evidenzino la corrispondenza fra la documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza e i requisiti normativi applicabili.

In relazione alla tabella relativa ai requisiti del Regolamento delegato (UE) 2018/762 e della STI OPE, da compilare su OSS, si precisa che la mappatura deve essere effettuata facendo riferimento ai sottopunti individuati per ciascun requisito.

Per quanto riguarda la tabella relativa ai requisiti nazionali (allegato 3 alle presenti linee guida), la stessa può essere creata e compilata dal richiedente nell'apposita sezione del portale OSS oppure può essere inserita come file allegato.

Inoltre, si sottolinea che per entrambe le tabelle, devono essere individuati esclusivamente i documenti necessari al soddisfacimento del requisito/sottorequisito in oggetto e, per ciascuno di questi documenti, devono essere indicati gli specifici capitoli e/o paragrafi.

5. L'elenco completo dei documenti (con indicazione del codice, indice di revisione, data di emissione, descrizione) caricati sul portale OSS a supporto della domanda.

6. La domanda di rilascio che contenga almeno le seguenti informazioni: dati del richiedente, tipologia della domanda, area di esercizio (con indicazione delle reti dei gestori dell'infrastruttura in possesso di Autorizzazione di Sicurezza e delle eventuali stazioni di confine sulle quali l'Impresa intenda operare) e tipologia di trasporto.

La documentazione deve essere inviata esclusivamente:

- a) in lingua italiana (qualora i documenti in originale siano in lingua diversa, dovrà esserne fornita una traduzione in lingua italiana);
- b) in formato PDF/A che consenta la ricerca testuale nel documento;
- c) con firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente o di un procuratore sulla domanda di rilascio e sull'elenco di documenti caricati su OSS. Nel caso d'impresa ferroviaria con sede legale fuori dai confini nazionali, in assenza di firma digitale, i suddetti documenti potranno essere firmati con firma olografa e dovrà essere trasmessa anche la copia del documento d'identità del firmatario.

7.1.1 Elementi specifici in caso di Rinnovo e/o Aggiornamento del SSC

Nel caso di una richiesta di rinnovo e/o aggiornamento del SSC, l'IF oltre al fascicolo documentale indicato nel precedente paragrafo, deve presentare le seguenti evidenze.

- a) In conformità a quanto previsto dal punto 9.1 dell'allegato I al Regolamento (UE) 763/2018, la situazione attuale dei piani di azione correttivi messi in atto per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante l'attività di supervisione condotta da ANSFISA a partire dal rilascio del SSC in vigore. Ciò deve includere, ove pertinente, anche evidenza dello stato di avanzamento dei piani adottati per il superamento delle problematiche residue rilevate nelle valutazioni precedenti precisando quelle eliminate, quelle in corso di risoluzione e quelle, eventualmente, impattate dalle modifiche intervenute ai documenti del SGS in relazione alla richiesta di Rinnovo e/o Aggiornamento.
- b) A norma dell'art.4 comma 3 del Regolamento (UE) 763/2018, un documento che tracci le modifiche ai documenti del SGS rispetto all'ultima versione in base alla quale l'Organismo di certificazione ha rilasciato il certificato di sicurezza indicando in maniera sintetica le motivazioni di tali modifiche (superamento delle non conformità rilevate dall'Agenzia durante la supervisione, adeguamento a norme e standard, modifiche organizzative, ecc).

Ai fini della valutazione da effettuare per il rilascio del SSC, ANSFISA prende in considerazione le modifiche apportate e tiene conto dei risultati delle precedenti attività di supervisione (sia documentale sia sul campo).

Nel caso di non conformità che possano incidere sulle prestazioni di sicurezza o creare rischi per la sicurezza oppure nel caso in cui altre aree problematiche siano emerse durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente, potrebbe essere necessario riesaminare l'intera documentazione di sistema.

Inoltre, deve essere verificato il superamento di eventuali issue rimaste nello stato "in sospeso" nel precedente procedimento di certificazione.

7.2. Domanda di rilascio a ERA: evidenze nazionali

Nel caso in cui l'organismo di certificazione sia ERA, l'IF dovrà allegare, nella sezione specifica di OSS, la seguente documentazione.

- a) La tabella di mappatura relativa ai requisiti nazionali riportata nell'allegato 3 alle presenti linee guida. Per ciascun requisito devono essere individuati esclusivamente i documenti necessari al soddisfacimento del requisito/sottorequisito in oggetto e, per ciascuno di questi documenti, devono essere indicati gli specifici capitoli e/o paragrafi.
- b) I documenti riportati nell'allegato 4 alle presenti linee guida.
- c) Elenco dei documenti caricati su OSS con apposta firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente o di un procuratore. Nel caso d'impresa ferroviaria con sede legale fuori dai confini nazionali, in assenza di firma digitale, il suddetto documento potrà essere firmato con firma olografa e dovrà essere trasmessa anche la copia del documento d'identità del firmatario.

7.2.1 Elementi specifici in caso di Rinnovo e/o Aggiornamento del SSC richiesto a ERA


Nel caso di una richiesta di rinnovo e/o aggiornamento del SSC a ERA, l'IF oltre al fascicolo documentale indicato nel precedente paragrafo, deve presentare le seguenti evidenze.

- a) A norma dell'art.4 comma 3 del Regolamento (UE) 763/2018, un documento che tracci le modifiche ai documenti del SGS rispetto all'ultima versione in base alla quale l'Organismo di certificazione ha rilasciato il certificato di sicurezza indicando in maniera sintetica le motivazioni di tali modifiche (superamento delle non conformità rilevate dall'Agenzia durante la supervisione, adeguamento a norme e standard, modifiche organizzative, ecc). Tale tracciatura deve riguardare solo la documentazione SGS referenziata ai fini del soddisfacimento dei requisiti nazionali.

Ai fini della valutazione da effettuare per il rilascio del parere a ERA, ANSFISA prende in considerazione le modifiche apportate e tiene conto dei risultati delle precedenti attività di supervisione (sia documentale sia sul campo).

Inoltre, deve essere verificato il superamento di eventuali issue rimaste nello stato "in sospeso" nel precedente procedimento di certificazione.

8. Fasi del processo di rilascio del SSC



8.1. Ricezione della domanda

A seguito della ricezione di una domanda di SSC attraverso il portale OSS, sia nel caso in cui l'Organismo di certificazione sia ERA, sia nel caso sia ANSFISA, ANSFISA provvede a incaricare il team di valutazione formato da esperti interni ad ANSFISA in possesso delle necessarie competenze indicate nell'articolo 13 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione del 9 aprile 2018 e, se del caso, organizza una riunione iniziale con l'IF al fine di presentare le attività inerenti al procedimento, con la definizione dei tempi, degli attori coinvolti e delle modalità operative di scambio delle informazioni.

8.2. Controllo iniziale

Entro il primo mese dal ricevimento della domanda, ANSFISA procede alla valutazione della completezza del fascicolo di domanda per la parte di propria competenza, controllando che:

- a) le prove documentali presentate dal richiedente siano sufficienti e pertinenti per iniziare la valutazione dettagliata;
- b) la qualità linguistica sia idonea a consentire la valutazione del fascicolo di domanda.

Nel caso di domande di rinnovo o aggiornamento sono raccolte le informazioni riguardanti eventuali issue rimaste in sospeso all'atto del rilascio del SSC attualmente in corso di validità e sono richiesti gli esiti delle attività di supervisione effettuate a partire dalla data di rilascio del suddetto SSC, anche ai fini della eventuale verifica del superamento delle questioni che avevano determinato la presenza di problematiche residue da controllare.

Durante questa fase, se alcune delle informazioni necessarie non sono fornite, la domanda contiene prove insufficienti o le prove non sono presentate in modo chiaro, il richiedente è invitato a fornire i dati mancanti o i chiarimenti necessari tramite l'apertura di issue su OSS. Le tempistiche da rispettare per le relative integrazioni sono concordate tra le parti.

In caso di risposte non soddisfacenti oppure oltre i termini stabiliti, la scadenza temporale di 1 mese prevista per il rilascio della completezza potrebbe essere prolungata al fine del raggiungimento della decisione.

Qualora il richiedente fornisca quanto richiesto, ANSFISA adotta la decisione finale in merito alla completezza, pertinenza e coerenza del fascicolo di domanda notificandola al richiedente tramite OSS.

8.3. Valutazione dettagliata

La valutazione dettagliata inizia a seguito della positiva decisione inerente al controllo iniziale della domanda ed è effettuata sulla documentazione presentata dal richiedente seguendo quanto indicato dallo stesso nelle tabelle di mappatura.

Tale valutazione, che ha lo scopo di verificare la conformità documentale del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti previsti dal Regolamento delegato (UE) 2018/762 e dalle norme nazionali notificate pertinenti, se necessario, è svolta anche utilizzando metodi di campionamento basati sulla scelta di una serie di documenti maggiormente operativi e di dettaglio rispetto ai documenti descrittivi del sistema (campione), che siano rappresentativi dell'intero dossier documentale allegato alla domanda, ritenuti significativi al fine di verificare la rispondenza ai requisiti.

Tale valutazione è effettuata a livello di sistema ed è volta a verificare la capacità del richiedente di rispettare e applicare in modo coerente i requisiti del sistema di gestione della sicurezza per le imprese ferroviarie,

comprese le pertinenti norme nazionali e i requisiti della specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema esercizio e gestione del traffico. È quindi necessario acquisire fiducia circa il fatto che il richiedente, e gli operatori con cui ha rapporti, abbiano adempiuto alle proprie responsabilità.

La valutazione non riguarda argomenti o aspetti che rientrano tra le “*specifiche competenze del Ministero dell'interno in materia di soccorso pubblico, difesa civile, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili e i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, con particolare riferimento alle condizioni all'interno delle aree di cantiere*” (Art.2, comma 2, decreto legislativo 14 maggio 2019, n.50).

Nel caso di domande di rinnovo o aggiornamento, la valutazione tiene conto sia di eventuali questioni rimaste in sospeso all'atto del rilascio del precedente SSC, sia dei risultati della supervisione raccolti nel corso del controllo iniziale.

Durante questa fase è possibile che vengano richieste ulteriori evidenze documentali al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure previste dall'SGS (ad es. procedura d'interfaccia con il gestore infrastruttura, applicazione di una procedura operativa, accordi per l'utilizzazione di veicoli, ...)

Se alcune delle informazioni necessarie non sono ritenute esaustive per il soddisfacimento dei requisiti normativi applicabili, il richiedente è invitato a fornire i dati mancanti o i chiarimenti necessari tramite risposta alle issue aperte da ANSFISA su OSS.

Secondo quanto definito dal Regolamento (UE) 2018/763, le issue possono essere classificate nelle seguenti tipologie:

- a) «tipo 1»: questioni che richiedono una risposta da parte del richiedente ai fini della comprensione del fascicolo di domanda;
- b) «tipo 2»: questioni che possono comportare una modifica del fascicolo di domanda o un'azione di minore entità da parte del richiedente; l'azione da intraprendere è lasciata alla discrezione del richiedente e non impedisce il rilascio del certificato di sicurezza unico;
- c) «tipo 3»: questioni che richiedono un'azione specifica da parte del richiedente, la cui esecuzione può essere rinviata a dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico; il richiedente propone l'azione per risolvere la questione e la concorda con ANSFISA; molteplici questioni di tipo 3 considerate collettivamente, possono far sì che la categoria diventi una questione di tipo 4, impedendo il rilascio del certificato di sicurezza unico;
- d) «tipo 4»: questioni che richiedono una modifica del fascicolo di domanda o un'azione specifica da parte del richiedente; il certificato di sicurezza unico è rilasciato solo a condizione che la questione sia risolta oppure che siano indicate nel certificato restrizioni o condizioni di impiego per risolvere la stessa; il richiedente propone l'azione per risolvere la questione e la concorda con ANSFISA.

A seguito della risposta o dell'azione intrapresa dal richiedente, a ciascuna questione individuata può essere attribuito uno dei seguenti status:

- a) «questione in sospeso», se gli elementi di prova forniti dal richiedente non sono soddisfacenti e sono necessarie informazioni aggiuntive;
- b) «problematica residua da controllare», se sussiste ancora una problematica residua;

c) «questione risolta», se il richiedente ha fornito una risposta adeguata e non sussiste più alcuna problematica residua.

Se il richiedente non fornisce le informazioni supplementari entro i termini fissati oppure se le risposte presentate non risultano soddisfacenti, può essere possibile un prolungamento dei tempi per il rilascio del SSC per consentire il superamento di tali questioni, previo preavviso al richiedente stesso.

Durante il processo di valutazione ANSFISA può svolgere visite tecniche nel sito (o nei siti) del richiedente, al fine di ottenere ulteriori prove non ricavabili dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda.

Al termine della valutazione dettagliata se sussistono delle issue aperte, queste sono classificate:

- a) se di tipo 2 come “questione in sospeso”;
- b) se di tipo 3 come “problematica residua”.

In entrambi i casi la risoluzione delle stesse avviene dopo il rilascio del SSC.

In caso di “questione in sospeso” il richiedente deve definire, prima del rilascio del SSC, l'azione per la risoluzione e le tempistiche di realizzazione. Il superamento di tale questione è verificato da ANSFISA in occasione del successivo procedimento di aggiornamento/rinnovo del SSC.

In caso di “problematica residua”, il richiedente, prima del rilascio del titolo, deve fornire un piano di azione per la sua risoluzione. Le azioni da implementare sono definite dal richiedente secondo le procedure previste nel proprio SGS e sulla base di una analisi delle cause che hanno comportato il verificarsi delle questioni.

Il piano da trasmettere ad ANSFISA deve indicare per ciascuna delle attività previste: una descrizione sintetica, le tempistiche per l'implementazione e le evidenze da produrre per dimostrarne l'attuazione. Il piano deve inoltre indicare la data di termine in corrispondenza della quale il richiedente deve trasmettere ad ANSFISA:

- a) tutte le evidenze documentali atte a dimostrare l'attuazione delle azioni;
- b) l'attestazione di completamento delle azioni.

Tale piano di azione deve essere concordato con ANSFISA.

Le problematiche residue sono prese in considerazione nella fase di supervisione successiva al rilascio del SSC.

Durante tutto il periodo di svolgimento della fase di valutazione, ANSFISA registra tutte le informazioni pertinenti e il risultato della valutazione in OSS, al fine di comprovare e giustificare le decisioni in ogni fase del processo di valutazione della sicurezza.

8.4. Decisione

La decisione finale è assunta al termine del processo di valutazione, una volta raccolte tutte le informazioni emerse registrate nello sportello OSS, compreso il risultato delle stesse valutazioni e individuate le possibili soluzioni per le issue ancora aperte, valutandone le conseguenze.

A seguito della chiusura della fase di valutazione dettagliata, se la documentazione prodotta e le ulteriori eventuali informazioni richieste e fornite sono ritenute esaustive, ANSFISA procede al rilascio del Certificato di Sicurezza Unico.

Nel caso, invece, si verifichi la permanenza di issue di “tipo 4” o se l’insieme di issue di “tipo 3” possa essere equiparata a issue di “tipo 4”, ANSFISA valuta se:

- a) prorogare il termine del procedimento e concordare con il richiedente un periodo di tempo sufficiente per risolvere il punto o i punti ritenuti ostativi al rilascio del SSC;
- b) applicare restrizioni o condizioni d’impiego al SSC (esclusione di alcuni tipi di servizi, come ad esempio il trasporto di merci pericolose o esclusioni di reti dei GI richieste), che consentono di risolvere una issue di “tipo 4” che impedirebbe il rilascio del SSC;
- c) procedere con il diniego del SSC.

Il responsabile della decisione è il dirigente di ANSFISA individuato come tale in OSS.

La comunicazione della decisione è effettuata via mail (con una nota protocollata tramite l’applicativo Documit) e attraverso lo sportello OSS.

In caso di diniego tale comunicazione contiene anche le modalità di ricorso.

Nel caso in cui l’organismo di certificazione sia ERA, ANSFISA trasmette a questa, tramite lo sportello OSS, il parere per la parte nazionale.

8.5. Strumenti di tutela del richiedente in caso di decisione negativa

Nel caso in cui ANSFISA, individuato dal richiedente come organismo di certificazione, abbia adottato una decisione negativa, che include il diniego del certificato di sicurezza unico, l’esclusione di parti dell’area di esercizio rispetto a quanto indicato nella domanda o la presenza di restrizioni o di condizioni di impiego diverse da quelle richieste nella domanda, il richiedente può chiedere il riesame della decisione, entro un mese dalla data di rilascio del titolo o del diniego dello stesso.

La domanda di riesame deve essere presentata dal richiedente attraverso lo sportello unico e comprende un elenco di tutti gli elementi che, a suo avviso, non sono stati presi in debita considerazione durante il processo di valutazione della sicurezza. Tali elementi non devono essere nuovi rispetto a quelli già trasmessi nell’ambito dell’esame della domanda iniziale.

ANSFISA ha due mesi per confermare la sua decisione o adeguare la decisione iniziale.

Successivamente alla domanda di riesame, il richiedente può procedere avverso il provvedimento finale che comporti una decisione negativa o restrizioni giudicate ancora inique o non pertinenti, seguendo le procedure previste dalla normativa nazionale in materia di ricorsi amministrativi.

Nel caso in cui l’organismo di certificazione sia ERA si applica quanto previsto dalle Linee Guida ERA “Guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per i richiedenti”.

8.6. Revoca

ANSFISA può revocare un certificato di sicurezza unico quando l’IF in possesso del titolo non soddisfa più le condizioni sulla base delle quali lo stesso è stato rilasciato.

ANSFISA revoca il SSC motivando la propria decisione e informandone l’IF interessata attraverso una comunicazione scritta protocollata e trasmessa via PEC tramite l’applicativo Documit.

Comunicazione della revoca di un SSC è trasmessa anche al gestore della banca dati ERADIS e ai gestori infrastruttura le cui reti sono incluse nell'area di esercizio contenuta nel SSC.

Nel caso in cui ANSFISA rilevi la perdita dei requisiti per il mantenimento di un SSC con area di esercizio italiana rilasciato da ERA, ne informa prontamente l'organismo di certificazione affinché si attivi per le necessarie azioni.

9. Documentazione dopo rilascio SSC

A seguito del rilascio del SSC il relativo procedimento su OSS verrà chiuso e pertanto non sarà più possibile inserire documentazione.

Nel caso in cui il SSC sia stato rilasciato con issue classificate come “problematiche residue”, gli aggiornamenti documentali derivanti dall'attuazione del piano di rientro dovranno essere trasmessi alla casella di posta certificata: audit@pec.ansfisa.gov.it.

10. Accesso alle stazioni di confine

Ai fini del processo di certificazione della sicurezza ai sensi del Dlgs 14 maggio 2019, n° 50 e come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 8, della stessa, le sezioni transfrontaliere e le stazioni di confine devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) le stazioni di confine sono stazioni situate negli Stati membri confinanti e prossime al confine;
- b) le sezioni transfrontaliere sono le tratte ferroviarie tra il confine di Stato e le stazioni di confine che devono presentare caratteristiche di rete e norme di esercizio omogenee rispetto alla rete di provenienza; e devono risultare chiaramente individuate in accordi sottoscritti tra Stati membri o in accordi di cooperazione sottoscritti tra NSA confinanti.

Se il richiedente indica nella domanda di certificato di sicurezza unico l'intenzione di operare verso stazioni in Stati membri limitrofi con i criteri sopra descritti, il certificato unico di sicurezza è valido anche per tali stazioni senza richiedere un'estensione dell'area di esercizio, previa consultazione caso per caso delle autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri confinanti da parte di ANSFISA o attraverso procedure individuate in appositi accordi di cooperazione sottoscritti tra ANSFISA e le NSA confinanti.

Gli accordi in essere per la cooperazione in materia di sicurezza delle attività ferroviarie sulle tratte transfrontaliere sono reperibili sul [sito web ANSFISA](#).

In relazione alle caratteristiche sopraindicate, è stato elaborato [l'elenco informativo delle stazioni di confine ai sensi della direttiva \(UE\) 2016/798](#) presente sulla pagina del [sito ERA](#).

Le stazioni di confine coinvolte tra l'infrastruttura nazionale italiana e le reti appartenenti a Stati membri confinanti risultano essere:

- ✓ in ingresso al confine italiano:
 - a) dalla frontiera francese: la stazione di Ventimiglia;
 - b) dalla frontiera austriaca: le stazioni di Brennero, Tarvisio Boscoverde e S.Candido;

- c) dalla frontiera slovena: la stazione di Villa Opicina.
- ✓ in uscita dal confine italiano nel territorio dello Stato membro confinante:
 - d) per la frontiera francese: le stazioni di Modane e di Breil-sur-Roya;
 - e) per la frontiera slovena: la stazione di Nova Gorica.

Nell'allegato 5 è possibile trovare l'elenco della documentazione da presentare nel caso la richiesta di SSC alla NSA confinante o a ERA contenga la richiesta di accesso alle stazioni di confine italiane. Il richiedente dovrà fornire un quadro sinottico di corrispondenza tra i requisiti elencati e i documenti che saranno trasmessi. Tutti i documenti devono essere presentati in lingua italiana, secondo le indicazioni contenute nel citato allegato, e in formato pdf che consenta la ricerca testuale nel documento.

Per le stazioni in uscita dal confine italiano, prima di presentare la domanda di certificato di sicurezza unico, il richiedente è invitato a contattare l'NSA competente per confermare i requisiti nazionali da soddisfare.

Nel caso in cui le stazioni e/o le sezioni di confine non siano incluse nell'elenco sopra citato, le IF interessate dovranno estendere l'area operativa allo Stato membro pertinente in cui si trovano tali stazioni e/o sezioni mediante una richiesta di rilascio/aggiornamento del SSC all'ERA.

Per quanto riguarda la Svizzera, a seguito della mancata sottoscrizione degli accordi con la Commissione europea, è stata classificata come "paese terzo" e pertanto non è possibile applicare quanto previsto dal presente paragrafo alle stazioni di confine con tale stato.

11. Diritti per l'effettuazione delle attività di rilascio – aggiornamento – rinnovo del Certificato di Sicurezza Unico e/o Pre-valutazione della domanda

Nel caso in cui ANSFISA sia organismo di certificazione le IF devono provvedere:

- a) al versamento dei diritti, commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria e per le verifiche, secondo quanto previsto dal pertinente decreto per la determinazione degli importi e dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività emanato da ANSFISA e pubblicato sul sito istituzionale.
- b) al pagamento dell'imposta di bollo, sia per l'istanza sia per il relativo SSC, nella misura indicata dalla normativa vigente per ogni atto, come previsto dagli artt. 3 e 4 di cui all'allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La corresponsione dell'importo previsto deve essere effettuata tramite il portale PagoPA di ANSFISA ai sensi dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Nel caso in cui l'organismo di certificazione sia ERA i diritti da corrispondere, nel già richiamato decreto per la determinazione degli importi e dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività, saranno compresi nel corrispettivo richiesto da ERA alla fine del procedimento di rilascio del SSC.

12. Elenco allegati

- b) Allegato 1: Documentazione relativa ai requisiti comunitari e nazionali – Ulteriori evidenze documentali
- a) Allegato 2: Quadro normativo nazionale di riferimento
- b) Allegato 3: Tabella di mappatura norma nazionali
- c) Allegato 4: Documentazione relativa ai requisiti nazionali – Ulteriori evidenze documentali
- d) Allegato 5: Requisiti per l'accesso alle sezioni transfrontaliere

Allegato 1: Documentazione relativa ai requisiti comunitari e nazionali – Ulteriori evidenze documentali nel caso di SSC richiesto ad ANSFISA

1. Elenco completo delle linee, distinto per gestore dell'infrastruttura in possesso di Autorizzazione di sicurezza, sulle quali la IF intende effettuare servizi, comprensivo dell'indicazione della tipologia di servizi da svolgersi su ciascuna linea.
2. Elenco, sotto forma di quadro sinottico, delle STI pertinenti applicate, con indicazione dei punti della documentazione SGS in cui vi è evidenza del rispetto dei requisiti di ciascuna STI interessante le Imprese ferroviarie.
3. Evidenza dei risultati della valutazione dei rischi effettuata per tutte le attività di sicurezza svolte dalla IF e del processo di identificazione dei rischi, fornendo anche il registro degli eventi pericolosi con l'indicazione delle azioni di mitigazione e dei responsabili della loro attuazione e monitoraggio.
4. Indicazione della risorsa individuata per ricoprire il ruolo di Responsabile SGS. Nel caso si tratti di primo rilascio o di rinnovo quinquennale del SSC, è necessario aver attivato da parte della IF ad ANSFISA il processo di qualificazione del candidato individuato, che dovrà completare l'iter di qualificazione prima del rilascio del SSC richiesto.
5. Piano della sicurezza emesso per l'anno in corso (nel caso di rinnovo) o elenco degli obiettivi di sicurezza specifici, misurabili e dotati di scadenze (nel caso di primo rilascio).
6. Registro delle modifiche attuate al SGS ai sensi del reg. UE 402/2013 (nel caso di rinnovo).
7. Elenco dei piani di emergenza in vigore.
8. Evidenza di come la IF intende valutare ed erogare i bisogni formativi del personale utilizzato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria attraverso:
 - a) la disponibilità di istruttori riconosciuti dall'Agenzia. Nel caso si tratti di primo rilascio di SSC per una nuova Impresa ferroviaria è sufficiente fornire evidenza della richiesta di riconoscimento all'Agenzia del candidato o dei candidati individuati dalla IF, che dovranno completare l'iter di qualificazione prima del rilascio del SSC richiesto;
 - b) uno o più accordi con uno o più Centri di formazione riconosciuti dall'Agenzia.
9. Elenco dei tipi di veicoli utilizzati, informazioni rilevabili dai titoli autorizzativi o, in mancanza di questi, da altre fonti attendibili (ETRXXX, AleXXX, EXXX, Carrozza nB, carro Sggmms, ...)
10. Indicazione del titolo con cui la IF ha disponibilità dei veicoli (contratto di acquisto, leasing, noleggio, accordi tra IF) e descrizione delle modalità adottate in caso di scambio di veicoli tra IF, specificando i ruoli e le responsabilità dei soggetti interessati (IF, detentori, SRM) e come questi condividono tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento sicuro dell'esercizio.
11. Nel caso di richiesta di certificazione valida per il trasporto di merci pericolose, dovranno essere indicati i documenti e i paragrafi che contengono le seguenti informazioni:
 - a) elenco delle classi di pericolo delle merci pericolose ai sensi del RID vigente interessate al trasporto;
 - b) indicazione di uno o più consulenti merci pericolose;

- c) elenco degli scali di smistamento e degli scali presso i quali saranno effettuate attività di terminalizzazione delle merci pericolose con individuazione dei relativi responsabili di scalo delle IF;
 - d) modalità di gestione delle diverse fasi del trasporto, con particolare riferimento alla accettazione dei carichi contenenti merci pericolose, alle comunicazioni con i GI interessati, alle operazioni di manovra, all'accettazione/verifica dei veicoli adibiti al trasporto, alle modalità di gestione delle soste tecniche, alla riconsegna dei carichi;
 - e) modalità di gestione delle emergenze negli scali e in linea;
 - f) processi di formazione specifica del personale.
12. Quietanza di pagamento degli emolumenti dovuti e dei bolli.

Allegato 2: Quadro normativo nazionale di riferimento

Le norme nazionali notificate nel rispetto dell'articolo 14 della Direttiva (UE) 2016/797 e dell'articolo 8 della Direttiva (UE) 2016/798 non sono più accessibili sul sito NOTIF-IT che è stato sostituito dalla banca dati SRD (Single Rules Database) gestita dall'ERA. Il contenuto della banca dati è pubblico per la consultazione, tuttavia, poiché il trasferimento delle norme non è stato ancora completato, le Imprese sono tenute a verificare le fonti normative di riferimento del quadro nazionale.

Di seguito si riportano le principali norme nazionali notificate vigenti alla data di pubblicazione della presente Linea Guida.

Norme nazionali notificate che erano presenti in NOTIF-IT

- e) Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", Art.8.
- f) Decreto Ministeriale 28/10/2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie"
- g) Decreto ANSF 10/2009 "Istituzione delle "Norme per la predisposizione e l'emissione dei piani annuali della sicurezza".
- h) Decreto ANSF 4/2011. "Norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza e modifiche al Decreto 1/2009"
- i) Decreto ANSF n.04/2012 del 09 Agosto 2012
- j) Disposizione RFI 13/2001 del 13/6/2001 "Requisiti per l'adozione, da parte delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura..." Articoli 2,3,4,7,8,10,11 e Allegato 1 (Nota: modificata dalla Disposizione 15/2004 e 51/2007).
- k) Disposizione RFI 15/2004 e 51/2007 "Modifiche alla Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura n. 13 del 26 giugno 2001 e successive modifiche".
- l) Disposizione RFI 55/2006 "Norme relative alle visite mediche per l'assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario".
- m) Disposizione RFI 14/2007 "Modifica alla disposizione 55/2006 "Norme relative alle visite mediche per l'assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione"

Norme emesse da ANSF non presenti in NOTIF-IT e comunicate alla Commissione europea come necessarie per il contesto normativo italiano

- n) Decreto ANSF 14/2009 "Emanazione delle norme per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza"
- o) Decreto ANSF 8/2011 "Licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione europea (Direttiva 2007/59/CE e DLvo n. 247/2010)" e s.m.i.

Allegato 3: Tabella di mappatura norme nazionali

	<i>Riferimento Norma notificata</i>	<i>Contenuto da introdurre nel SGS</i>	<i>Codici di buona pratica</i>
1	Art.8 Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"	Il SGS deve prevedere l'impegno che, qualora si verifichi un incidente, il personale sia tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.	
2	Decreto Ministeriale 28/10/2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie"	Il SGS deve tenere conto dei dettami contenuti nel DM ai fini della gestione delle emergenze in galleria. In particolare, deve chiarire le modalità con cui la IF recepisce e gestisce i piani di emergenza elaborati dal GI al fine di integrare opportunamente le proprie procedure di gestione delle emergenze.	
3	Decreto ANSF 10/2009 Istituzione delle "Norme per la predisposizione e l'emissione dei piani annuali della sicurezza"	Il SGS deve prevedere che i Piani Annuali della Sicurezza (PAS) siano redatti in conformità al Decreto ANSF 10/2009.	
4	Decreto ANSF n. 4/2011. Norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza	Il SGS deve prevedere che la figura avente la responsabilità dell'attuazione e del mantenimento del Sistema di Gestione della Sicurezza sia qualificata come previsto dall'art. 2 del Decreto ANSF 4/2011 e che il processo di mantenimento o eventuale revoca della qualifica sia conforme a quanto previsto dagli artt. 4.5 e 4.6 dell'allegato al Decreto ANSF 4/2011. Deve essere prevista inoltre la procedura per la gestione delle assenze del suddetto responsabile.	
5	Decreto ANSF n. 4/2012, Allegato A. Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria.	Il SGS deve prevedere che: - Sia trasmessa ad ANSFISA copia delle Disposizioni/Prescrizioni di Esercizio preventivamente alla loro entrata in vigore, come richiesto dall'art. 3.3. - Il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sia dotato di responsabilità e autorità in conformità all'art. 4.4.	

	<i>Riferimento Norma notificata</i>	<i>Contenuto da introdurre nel SGS</i>	<i>Codici di buona pratica</i>
		Esistano procedure per la segnalazione e le indagini degli incidenti, come richiesto dall'art. 5.4.	
6	Decreto ANSF n. 4/2012, Allegato B – Regolamento per la circolazione ferroviaria	La IF deve fornire evidenza, preferibilmente sotto forma di quadro sinottico, di come ottempera ai requisiti previsti nel Decreto ANSF 4/2012 Allegato B, relativamente all'esercizio in condizioni degradate o di emergenza.	
7	Decreto ANSF n. 4/2012, Allegato C - Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.	<p>Il SGS deve recepire il contenuto del Decreto ANSF n. 4/2012, Allegato C, per quanto non in contrasto con Reg.773/2019 (ex Reg.995/2015), Decisione 765/2011, D.lgs. 247/2010, Reg.779/2019 e in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Requisiti del personale che svolge attività di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> - condotta dei treni (PdC); - manutenzione dei veicoli (MV); - preparazione dei treni (PDT); - accompagnamento dei treni (ADT). 2. Requisiti e obblighi per il rilascio delle abilitazioni. 3. Gestione e valutazione del personale o seguito di gravi Inconvenienti di esercizio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota ANSF 196 del 2017. - Linee guida 1/2013: “Linee guida per l'applicazione delle norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria – Rev. 00 del 30/01/2013” - Nota ANSFISA 4708 del 26.01.2023. Soggetti che possono nominare le commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni del personale utilizzato nelle attività di sicurezza.
8	Disposizione RFI n. 13 del 26 giugno 2001	Il SGS deve recepire il contenuto dell'allegato 1 della Disposizione, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla Disposizione RFI n. 15/2004 e Disposizione RFI n. 51/2007, per quanto non già previsto nel Regolamento UE 762/2018.	

	Riferimento Norma notificata	Contenuto da introdurre nel SGS	Codici di buona pratica
9	Disposizione RFI 15/2004 e Disposizione 51/2007, “Modifiche alla Disposizione del Gestore dell’Infrastruttura n. 13 del 26 giugno 2001”	<p>Il SGS deve prevedere l’impegno a raggiungere l’obiettivo di un valore nullo di incidentalità. I progetti e le attività individuati allo scopo di raggiungere questo obiettivo devono essere inclusi nel “Piano Annuale della Sicurezza” (PAS).</p> <p>Il SGS deve prevedere che il processo di identificazione, classificazione e mitigazione dei rischi sia condotto in accordo alla norma EN 50126, così come integrata dalla Disposizione 51/2007.</p> <p>Il SGS deve prevedere che il processo di minimizzazione dei rischi debba tendere al Livello di Rischio Residuo “Trascurabile”. I progetti e le attività individuati allo scopo di raggiungere questo obiettivo devono essere inseriti nel "Piano Annuale della Sicurezza".</p>	
10	Disposizione RFI 55/2006 "Norme relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario" e successive modifiche e integrazioni. Disposizione RFI 14/2007 “Modifica alla disposizione 55/2006 "Norme relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione”	I contenuti delle Disposizioni hanno validità solo se non in contrasto con altra normativa europea, fino alla revisione completa del quadro normativo in materia, e conseguentemente i documenti SGS devono dimostrarne il rispetto	
11	Decreto ANSF n.14/2009 - Emanazione delle	Il SGS deve recepire il contenuto del Decreto ANSF n. 14/2009, in cui sono definiti le modalità e i requisiti necessari il riconoscimento e la qualificazione degli	La Nota ANSF 196 del 2017 supporta l’applicazione

	<i>Riferimento Norma notificata</i>	<i>Contenuto da introdurre nel SGS</i>	<i>Codici di buona pratica</i>
	norme per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza.	istruttori nonché per il riconoscimento degli esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza.	anche per le attività di Preparazione dei treni (PDT) e Accompagnamento dei treni (ADT)
12	Decreto ANSF n. 8/2011	Il SGS deve essere conforme al Decreto ANSF n. 8/2011, che recepisce le funzioni che il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 attribuisce all'Agenzia Nazionale in merito ai requisiti per il rilascio, mantenimento e gestione della Licenza di condotta dei treni.	Nota ANSFISA 56828 del 13.12.2022: Descrive le modalità da adottare in pendenza della consegna del documento attestato il possesso della licenza di condotta

Allegato 4: Documentazione relativa ai requisiti nazionali – Ulteriori evidenze documentali in caso di richiesta di SSC ad ERA

1. Elenco completo delle linee, distinto per gestore dell'infrastruttura in possesso di Autorizzazione di sicurezza, sulle quali la IF intende effettuare servizi, comprensivo dell'indicazione della tipologia di servizi da svolgersi su ciascuna linea.
2. Indicazione della risorsa individuata per ricoprire il ruolo di Responsabile SGS. Nel caso si tratti di primo rilascio o di rinnovo quinquennale del SSC, è necessario aver attivato da parte della IF ad ANSFISA il processo di qualificazione del candidato individuato, che dovrà completare l'iter di qualificazione prima del rilascio del SSC richiesto.
3. Piano della sicurezza emesso per l'anno in corso (nel caso di rinnovo) o elenco degli obiettivi di sicurezza specifici, misurabili e dotati di scadenze (nel caso di primo rilascio).
4. Elenco dei piani di emergenza in vigore.
5. Evidenza di come la IF intende valutare ed erogare i bisogni formativi del personale utilizzato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria attraverso:
 - c) la disponibilità di istruttori riconosciuti dall'Agenzia. Nel caso si tratti di primo rilascio di SSC per una nuova Impresa ferroviaria è sufficiente fornire evidenza della richiesta di riconoscimento all'Agenzia del candidato o dei candidati individuati dalla IF, che dovranno completare l'iter di qualificazione prima del rilascio del SSC richiesto;
 - d) uno o più accordi con uno o più Centri di formazione riconosciuti dall'Agenzia.
6. Elenco dei tipi di veicoli utilizzati, informazioni rilevabili dai titoli autorizzativi o, in mancanza di questi, da altre fonti attendibili (ETRXXX, AleXXX, EXXX, Carrozza nB, carro Sggmms, ...)
7. Indicazione del titolo con cui la IF ha disponibilità dei veicoli (contratto di acquisto, leasing, noleggio, accordi tra IF) e descrizione delle modalità adottate in caso di scambio di veicoli tra IF, specificando i ruoli e le responsabilità dei soggetti interessati (IF, detentori, SRM) e come questi condividono tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento sicuro dell'esercizio.
8. Nel caso di richiesta di certificazione valida per il trasporto di merci pericolose, dovranno essere indicati i documenti e i paragrafi che contengono le seguenti le seguenti informazioni:
 - a) elenco delle classi di pericolo delle merci pericolose ai sensi del RID vigente interessate al trasporto;
 - b) indicazione di uno o più consulenti merci pericolose;
 - c) elenco degli scali di smistamento e degli scali presso i quali saranno effettuate attività di terminalizzazione delle merci pericolose con individuazione dei relativi responsabili di scalo delle IF.
 - d) modalità di gestione delle emergenze negli scali e in linea.

Allegato 5: Requisiti per l'accesso alle sezioni transfrontaliere

Di seguito si riportano le principali informazioni riguardanti le norme nazionali notificate vigenti alla data di pubblicazione della presente Linea Guida e i requisiti nazionali applicabili limitatamente al perimetro delle sezioni transfrontaliere.

Norme nazionali notificate che erano presenti in NOTIF-IT

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", Art.8.
- Decreto Ministeriale 28/10/2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie"
- Decreto ANSF n.04/2012 del 09 Agosto 2012

Quadro sinottico norme nazionali valide per accesso alla sezione transfrontaliera

<i>Riferimento alla Norma notificata</i>	<i>Contenuto da introdurre nel SGS</i>
Art.8 Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"	Il SGS deve prevedere l'impegno che, qualora si verifichi un incidente, il personale sia tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.
Decreto Ministeriale 28/10/2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie"	Il SGS deve tenere conto dei dettami contenuti nel DM ai fini della gestione delle emergenze in galleria.
Decreto ANSF n. 4/2012, Allegato A. Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria.	Il SGS deve prevedere che esistano procedure per la segnalazione e le indagini degli incidenti, come richiesto dall'art. 5.4.

Elenco della documentazione necessaria all'accesso alla sezione transfrontaliera

<i>Elenco della documentazione necessaria all'accesso alla sezione transfrontaliera</i>		<i>Documentazione da produrre</i>
1	Elenco delle norme italiane che l'IF deve rispettare per viaggiare nella sezione transfrontaliera	Documento SGS che contiene la descrizione dei servizi e l'elenco normativo nazionale applicato. Il documento può essere trasmesso in lingua originale con allegata traduzione in lingua italiana dell'estratto/i di interesse nazionale.
2	Individuazione e descrizione delle figure aziendali con responsabilità di sicurezza all'interno	Documento SGS che contiene la descrizione dei ruoli e responsabilità.

<i>Elenco della documentazione necessaria all'accesso alla sezione transfrontaliera</i>		<i>Documentazione da produrre</i>
	dell'organizzazione dell'impresa ferroviaria per i servizi effettuati in territorio italiano	Il documento può essere trasmesso in lingua originale con allegata traduzione in lingua italiana dell'estratto/i di interesse nazionale.
3	<p>Individuazione delle figure con mansioni di sicurezza che operano sulla sezione transfrontaliera ed evidenza che tale personale è stato formato su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamenti e prescrizioni di esercizio applicabili a tale sezione, - modalità di accesso alla stazione di confine con indicazione dei riferimenti normativi oggetto della formazione, stabiliti dagli accordi tra i gestori infrastruttura coinvolti. <p>Individuazione del soggetto che ha erogato la suddetta formazione (interno o esterno alla IF)</p>	<p>Documento SGS che contiene la descrizione delle attività di formazione del personale di sicurezza, con riferimento ai servizi effettuati sulla sezione transfrontaliera.</p> <p>Il documento può essere trasmesso in lingua originale con allegata traduzione in lingua italiana dell'estratto/i di interesse nazionale.</p>
4	Il SGS deve prevedere l'impegno che, qualora si verifici un incidente, il personale sia tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.	<p>Documento SGS che contiene tale impegno.</p> <p>Il documento può essere trasmesso in lingua originale con allegata traduzione in lingua italiana dell'estratto/i di interesse nazionale.</p>
5	Elenco delle procedure del sistema di gestione della sicurezza dall'impresa ferroviaria applicabili sulla sezione transfrontaliera	Elenco in lingua italiana delle procedure operative
6	<p>Procedura per la segnalazione e le indagini degli incidenti, come richiesto dall'art. 5.4 del Decreto ANSF n. 4/2012, Allegato A.</p> <p>La procedura dovrà prevedere l'impegno all'invio di informazioni richieste dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie od altri organismi in caso di incidenti, inconvenienti e/o precursori avvenuti in territorio italiano e a seguito dell'emanazione di raccomandazioni da parte della stessa Agenzia o dell'Organismo Investigativo Nazionale (DIGIFEMA), nonché a seguito di "Safety Alert".</p>	<p>Procedura facente parte dell'elenco di cui al punto 3</p> <p>La procedura può essere trasmessa in lingua originale con allegata traduzione in lingua italiana dell'estratto/i di interesse nazionale.</p>
7	Procedura di interfaccia con il gestore infrastruttura italiano, comprensiva della descrizione delle modalità	Procedura di interfaccia in lingua italiana sottoscritta dalla IF e dal GI, facente parte dell'elenco di cui al punto 3

<i>Elenco della documentazione necessaria all'accesso alla sezione transfrontaliera</i>		<i>Documentazione da produrre</i>
	di comunicazione in condizioni di normale esercizio o in condizioni di degrado della circolazione	
8	Procedure di interfaccia con le IF partner, con SSC valido per l'area di esercizio Italia, che descrivano ruoli e modalità operative delle attività svolte in cooperazione	Elenco delle IF partner, con SSC valido per l'area di esercizio Italia, e relative procedure di interfaccia in lingua italiana sottoscritta dalle IF interessate, facenti parte dell'elenco di cui al punto 3
9	Procedura di gestione delle emergenze valida sulla sezione transfrontaliera	Procedura SGS in lingua italiana, facente parte dell'elenco di cui al punto 3
10	Dichiarazione di aver valutato i rischi delle attività di trasporto effettuate sul territorio italiano nel rispetto della normativa vigente in Italia in materia di sicurezza di circolazione, specificando le norme prese in considerazione e le eventuali azioni di mitigazione derivanti dalla suddetta analisi	Dichiarazione firmata in lingua italiana
11	Dichiarazione che dimostri l'utilizzo di veicoli autorizzati sulla sezione transfrontaliera e registrati in un registro di immatricolazione. Ai fini della dimostrazione che i veicoli sono in possesso di autorizzazione valida, la dichiarazione deve contenere l'elenco dei tipi di veicoli utilizzati con indicazione se: - i mezzi di trazione sono dotati di AMIS sull'infrastruttura ferroviaria nazionale italiana (rete RFI) - i mezzi di trazione sono stati già autorizzati all'accesso alla stazione di confine oggetto della richiesta; - i carri/carrozze sono autorizzati al trasporto internazionale (marcatura RIC, RIV e/o TEN)	Dichiarazione firmata in lingua italiana
12	Impegno all'invio di dati di esercizio o di ogni altra comunicazione richiesta dall'ANSFISA	Dichiarazione firmata in lingua italiana
13	Una dichiarazione in cui l'IF si impegni a comunicare ogni modifica a quanto contenuto nei documenti sopra indicati qualora si presentassero variazioni a quanto dichiarato	Dichiarazione firmata in lingua italiana